



COMUNE DI ALLISTE
Provincia di Lecce

Piazza Terra 73040 | 0833.902711 www.comune.alliste.le.it

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 11

del 13/04/2017

OGGETTO: Convenzione per la cessione di aree P.I.P. (deliberazione C.C. 30/2004 e G.C. 106/2009). Atto di indirizzo.

L'anno **2017** il giorno **13** del mese di **APRILE** alle ore **10:24**, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria, in seduta pubblica di 1^a convocazione, convocato dal **PRESIDENTE**. Fatto l'appello risultano:

	CONSIGLIERI COMUNALI	PRES.	ASS.		CONSIGLIERI COMUNALI	PRES.	ASS.
1	Rizzo Renato	Si		8	Catamo Angelo	Si	
2	Renna Antonio E.	Si		9	Cavalera Annalucia	Si	
3	Rega Maria Luce	Si		10	Liviello Claudio Giuseppe	Si	
4	Scanderebech Donatuccio		Si	11	Cazzato Marcello	Si	
5	Causo Anna Lucia	Si		12	Stamerra Alfredo		Si
6	Palese Patrizia	Si		13	Stamerra Emanuele	Si	
7	Tunno Annalisa	Si					

Riscontrato il numero legale **IL PRESIDENTE** Sig. **Dott.ssa Tunno Annalisa** dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

Assiste **Il Segretario Generale Dott.ssa Loredana CAMPA**

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO

Che il Comune di Alliste è provvisto di Piano per gli Insediamenti Produttivi approvato in via definitiva con Deliberazione del Consiglio Comunale n 61 del 13.12.2000;

Che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 3 del 21.2.2001 ha approvato lo "schema di convenzione" per la cessione delle aree in diritto di proprietà alle imprese a carattere industriale, artigianale, commerciale, turistico dei servizi consortili;

Che con deliberazione G.C. 106 del 09.07.2009 è stato modificato lo schema di convenzione di cui sopra;

Che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 30 del 22.10.2004 ha fissato i prezzi definitivi di cessione delle aree P.I.P., pari a € 12,09/mq per i lotti del comparto 14 e del lotto 24 del comparto 15;

CONSIDERATO

- che l'articolo 5 del citato schema di convenzione stabilisce che *“ L'edificio costruito sull'area ceduta in proprietà non può essere alienato a nessun titolo, né su di esso può costituirsi alcun diritto reale di godimento per un periodo di tempo di anni 10 (DIECI) dal rilascio della licenza di agibilità e di uso. Per motivate esigenze l'Amministrazione Comunale può autorizzare l'alienazione dell'opificio anche prima dei dieci anni ma, comunque, dopo il rilascio della suddetta licenza di agibilità e solo a favore dei soggetti aventi i requisiti per l'assegnazione di aree inserite nel P.I.P.”*;
- che in data 14.02.2017 il sig. Boccadamo Quintino, titolare del lotto n. 14 del comparto 14 del PIP di Alliste, ha richiesto la possibilità di procedere all'alienazione dell'immobile dotato di certificato di agibilità dal 17.08.2016, prima dello scadere dei termini di cui all'art. 5 della convenzione stipulata, richiamando le “motivate esigenze” previste dallo stesso articolo;
- che la dizione “motivate esigenze” appare troppo generica e rischia di rendere discrezionale la scelta di concedere deroghe al divieto di cui all'art. 5 citato;
- che si rende quindi necessario procedere alla precisazione dei casi che possono ritenersi “motivate esigenze” e contemporaneamente stabilire il costo e le modalità da applicare ai concessionari di lotti PIP che richiederanno la deroga al divieto di alienazione degli immobili prima dei dieci anni dal rilascio dell'agibilità;
- che si ritiene inoltre necessario, anche e soprattutto in virtù delle mutate condizioni del comparto produttivo di Alliste e della congiuntura economica attuale, di disciplinare altresì le possibilità di alienazione dei lotti del PIP

prima dell'ultimazione degli edifici produttivi in essi contenuti;

Tutto ciò premesso

Dato atto che la presente deliberazione costituisce 'atto di indirizzo' del Consiglio Comunale e pertanto non si è proceduto all'acquisizione dei pareri degli Uffici interessati ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. nr. 267/2000;

Uditi gli interventi riportati nell'allegato resoconto stenotipografico;

Udito il Consigliere Antonio E. RENNA il quale propone i seguenti emendamenti:

...OMISSIS...

1)- Nella parte narrativa, dopo il capoverso n. 5 del "CONSIDERATO", aggiungere **"che, sulle richieste di alienazione anticipata sopra indicate, si esprimerà con apposito atto il Responsabile di Settore competente, dopo aver proceduto alla verifica di quanto dichiarato dall'alienante"**

2)- Nella parte dispositiva, aggiungere il punto n. 6 così formulato:

"Dato atto che, sulle richieste di alienazione anticipata sopra indicate, si esprimerà con apposito atto il Responsabile di Settore competente, dopo aver proceduto alla verifica di quanto dichiarato dall'alienante"

Sulla scorta della seguente votazione palese:

- Consiglieri assegnati all'Ente ed in carica n. 12 , oltre il Sindaco
- Presenti n. 11;
- Votanti n. 11;
- Astenuti n. 03;(CAZZATO Marcello – LIVIELLO Claudio – STAMERRA Emanuele)
- Voti favorevoli n. 08;
- Voti contrari n. 0;

gli emendamenti vengono approvati;

Sentito il Presidente, il quale pone ai voti l'argomento emendato;

Sulla scorta della seguente votazione palese:

- Consiglieri assegnati all'Ente ed in carica n. 12 , oltre il Sindaco
- Presenti n. 11;
- Votanti n. 11;
- Astenuti n. 03;(CAZZATO Marcello – LIVIELLO Claudio – STAMERRA Emanuele)
- Voti favorevoli n. 08;
- Voti contrari n. 0;

DELIBERA

- 1) Di precisare, fermo restando l'obbligo di alienazione esclusivamente a soggetti aventi i requisiti per

l'assegnazione di aree inserite nel P.I.P., che le " motivate esigenze " di cui all'articolo 5 comma 2 della convenzione approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 3 del 21.2.2001 e modificata con deliberazione G.C. 106 del 09.07.2009, sono le seguenti:

- Donazione da parte del concessionario a parenti ed affini fino al terzo grado;
- Mancata remuneratività dell'attività da dimostrare con il mancato incremento del fatturato aziendale negli ultimi tre anni precedenti la richiesta;
- Successione testamentaria ad eredi non aventi i requisiti previsti dalla deliberazione n. 3 del 21.2.2001 per l'assegnazione di lotti PIP;
- Conferimento dell'azienda a persona giuridica di cui il concessionario rimanga socio per un periodo non inferiore a cinque anni dall'alienazione;

2) Di stabilire che le richieste motivate da uno dei casi di cui al punto precedente saranno accolte previa

corresponsione di un contributo che verrà determinato con successivo atto della Giunta Comunale;

3) Di stabilire che, sempre ed esclusivamente nei casi di cui al punto 1 e fatte salve le norme sulla risoluzione dell'atto di vendita, sia possibile procedere alla richiesta di alienazione anticipata anche nel caso di edifici non ancora terminati, previo pagamento di un contributo che verrà determinato con successivo atto della Giunta Comunale;

4) Di dare indirizzo alla Giunta Comunale di procedere alla modifica della convenzione di cui alla deliberazione G.C. 106 del 09.07.2009 in relazione ai punti precedenti;

5) Di dare indirizzo al competente Ufficio di procedere ad una ricognizione dello stato di attuazione del PIP e, mediante manifestazioni d'interesse, a verificare l'entità attuale di richieste di lotti per insediamenti di carattere industriale, artigianale, commerciale, turistico dei servizi consortili;

6) Dato atto che, sulle richieste di alienazione anticipata sopra indicate, si esprimerà con apposito atto il Responsabile di Settore competente, dopo aver proceduto alla verifica di quanto dichiarato dall'alienante";

Sentito, poi, il Presidente, il quale propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile;

Sulla scorta della seguente votazione palese:

- Consiglieri assegnati all'Ente ed in carica n. 12 , oltre il Sindaco
- Presenti n. 11;
- Votanti n. 11;
- Astenuti n. 03;(CAZZATO Marcello – LIVIELLO Claudio – STAMERRA Emanuele)
- Voti favorevoli n. 08;
- Voti contrari n. 0;

DELIBERA

- 1) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4°, del D. Lgs. N. 267/2000.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE
f.to DOTT.SSA TUNNO ANNALISA

IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to AVV. ANTONIO E. RENNA

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Loredana CAMPA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della presente deliberazione sarà affissa all'Albo Pretorio Comunale On line per quindici giorni consecutivi dal 28/04/2017 al 13/05/2017.

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Loredana CAMPA

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

Decorrenza gg. 10 dalla pubblicazione (art.134 c. 3 T.U. 267/2000)

Dichiarazione di immediata eseguibilità (art.134 c. 4 T. U. 267/2000)

Alliste, li 13/04/2017

IL SEGRETARIO GENERALE
f.toDott.ssa Loredana CAMPA

Per copia conforme all'originale
Alliste, li
IL SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA LOREDANA CAMPA